

Consiglio Regionale della Puglia

LEGGE REGIONALE

Modificazioni alla l.r. 21/6/1980 n. 75 concernente l'attuazione di un programma straordinario di interventi per favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole della Regione danneggiate dalle gelate del 2/3/4 gennaio 1979

Consiglio Regionale della Puglia

LEGGE REGIONALE : " Modificazioni alla L.R. 21/6/1980 n. 75 concernente l'attuazione di un programma straordinario di interventi per favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole della Regione danneggiate dalle gelate del 2/3/4 gennaio 1979".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1

(Modificazioni all'art.2 della l.r. n.75/80)

Alle lettere a), b), e c) del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 21/6/1980 n. 75 é aggiunta la seguente lettera d):

"d) per accelerare la ripresa produttiva delle superfici olivicole danneggiate e per favorire la loro ristrutturazione: contributi fino ad un massimo dell'80% della spesa ritenuta ammissibile per rinnovare gli olivi mediante tagli nel tronco o nella ceppaia e per razionalizzare la loro densità attraverso l'impianto di altri olivi".

Il terzo comma dell'art.2 della predetta legge n.75 del 21.6.80 è così sostituito:

"Gli incentivi di cui alle lettere b), c), e d) possono essere concessi fino ad un massimo di dieci ettari per azienda. La cumulabilità degli incentivi di cui alla presente legge con quelli eventualmente già concessi a qualunque titolo dalla Regione o da parte di altri Enti pubblici é consentita nei limiti previsti dal presente articolo".

Art. 2

(Procedure e soggetti beneficiari)

Le domande per la concessione degli incentivi di cui all'art. 2 della legge regionale 21/6/1980 n. 75, così come modificata dalla presente legge, devono essere presentate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le coltivazioni legnose appartenenti a specie diverse da quelle divelte, di cui alla lettera c) del secondo comma dell'art. 2 della ~~presente legge n. 75 del 21.6.80~~ ~~presente legge n. 75 del 21.6.80~~ sono quelle indicate nell'allegata tabella "A".

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge, valgono le norme di cui alla legge regionale 21/6/1980 n. 75.

Art. 3

(Norma finanziaria)

Alle spese per l'attuazione della legge regionale 21/6/1980 n.75, così come modificata ed integrata dalla presente legge, si fa fronte nel 1982 con uno stanziamento pari a lire 350.000.000 in termini di competenza e di cassa da prelevare sul cap. 04714 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione gestito in esercizio provvisorio ai sensi della legge regionale 14/1/1982 n. 2.

Consiglio Regionale della Puglia

TABELLA A

1. Frutteti. Impianti e reimpianti di fruttiferi, da effettuarsi in zone vocate, che assicurino una maggiore qualificazione della produzione, al fine di affermare una costante presenza sul mercato e consolidare l'attuale tendenza allo incremento delle esportazioni pugliesi. Le coltivazioni più valide possono essere: il pesco con varietà precoci e precocissime; il ciliegio con varietà adatte al consumo diretto; il mandorlo con varietà di maggiore affidamento nei vari ambienti in un'ottica di una moderna mandorlicoltura.
2. Vigneti. Impianti e reimpianti di vigneti da uva da vino in zone a denominazione di origine controllata.
3. Agrumeti. Impianti e reimpianti di agrumi secondo i criteri stabiliti dal piano nazionale di rilancio dell'agrumicoltura e dal progetto speciale CASMEZ in materia di agrumi.
4. Oliveti. Impianti e reimpianti con varietà già affermate nelle varie zone, con sistemi di allevamento che facilitino l'introduzione della meccanizzazione delle operazioni e possibilmente negli ambienti suscettibili di irrigazione di soccorso.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza - Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Guaccero)

Consiglio Regionale della Puglia

E' estratto del verbale della seduta del 22 settembre 1982
ed é conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza - Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Guaccero)